



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del 11-05-23

COPIA

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE T.A.R.I. APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 30.07.2021, IN RECEPIMENTO DELLA DELIBERA ARERA N. 15 DEL 18 GENNAIO 2022

L'anno duemilaventitre il giorno undici del mese di maggio alle ore 11:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Casciotti Antonietta	P	Gasparroni Antonella	P
Ciccarelli Alessandra	P	Di Giacomo Alice	P
Pulcini Simone	P	Falò Luca Maria	P
Di Matteo Francesca	P	De Berardinis Giuliano	P
Ciarrocchi Francesca	P	Foracappa Ambra	A
Cichetti Paolo	P	Marconi Gianfranco	P
Bamonti Valeria	A	Viviani Gabriele	A
Temperini Pietro	P	Sacomandi Remo	P
Vallese Giuliano	P		

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Colonnelli Nicolino in qualità di Assessore esterno P

Assume la presidenza la Dott.ssa Ciarrocchi Francesca in qualità di Presidente assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Piro Emilia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- i pareri resi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area e/o Ufficio interessato e dal Responsabile dell'Area Economia e Finanza in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione;

Visti i pareri resi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si riportano integralmente nel presente atto:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 11-05-2023 - Pag. 1 - COMUNE DI ALBA ADRIATICA

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 05-05-2023

Il Responsabile del servizio

Piro Emilia

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 05-05-2023

Il Responsabile del servizio

Piro Emilia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'Assessore Pulcini delegato al Bilancio

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 30.07.2021, resa esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", come modificato e integrato dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*";

RICHIAMATI altresì:

- l'articolo unico della Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.) ed, in particolare
- :1. il comma n. 639, con il quale il legislatore disponeva l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura

patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

2. i cc. 641-668 del richiamato disposto legislativo in cui venivano definiti, tra l'altro, il presupposto, le fattispecie imponibili, le misure tariffarie e le agevolazioni inerenti il nuovo sistema di prelievo;

3. il comma n. 682 in cui viene espressamente previsto che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC e della Tari in particolare;

- l'articolo 52 del D.lgs. 446/1997, in riferimento alla IUC ex comma 702 art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che:
 - ↳ il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.L. 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

DATO ATTO che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, un'ulteriore proroga al 30 aprile 2023 per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025,

andando a modificare quanto già determinato con DM. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023;

CONSIDERATO, pertanto, che il termine ultimo di approvazione delle modifiche al regolamento TARI è posto al 31 Maggio 2023, termine che permette il retroagire degli effetti al 1° gennaio 2023;

DATO ATTO che con delibera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif Arera è stato approvato il testounico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti a decorrere dal 1° gennaio 2023;

TENUTO CONTO che, in ossequio alla citata deliberazione n. 15/2022 ARERA si determina una rivisitazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tari, così come evidenziate nell'allegato documento;

CONSIDERATO che si stabilisce che per il solo esercizio 2023 la TARI dovuta per il primo semestre dell'anno è versata entro il 15 luglio 2023, mentre resta invariato il termine del 30 novembre per quella dovuta per il secondo;

CONSIDERATO altresì che con successiva delibera consiliare si provvede alla determinazione delle tariffe TARI 2023, ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui al presente atto;

ESAMINATO, quindi, lo schema di Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, opportunamente rivisitato ed adeguato nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, sotto la **lett. A)**;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Settore sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art 49 comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

DATO inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 11/05/2023 Prot.n. 14290, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

VISTI altresì:

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.;
- lo Statuto Comunale nel testo vigente;

TANTO premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

UDITI gli interventi di cui all'allegata trascrizione;

Udite le dichiarazioni di voto, espresse come di seguito:

- Consigliere Pietro Temperini: *Favorevole*
- Consigliere Giuliano De Berardinis *Astenuto*
- Consigliere Remo Saccomandi: *Astenuto*

Con votazione che ha avuto il seguente risultato:

Presenti n. 14, Votanti n. 11, Favorevoli n. 11, Contrari nessuno Astenuti n. 3 (De Berardinis Giuliano, Marconi Gianfranco, Saccomandi Remo), contrari nessuno;

Esito proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le modifiche proposte all'attuale e vigente Regolamento TARI ai sensi della deliberazione Arera n. 15/2022 per quanto attiene le seguenti disposizioni:

- dichiarazioni TARI (attivazioni, variazioni, cessazioni);
- rimborsi e compensazioni;
- modalità e periodicità dei pagamenti;
- maggiore rateizzazione degli importi dovuti;
- procedura per dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche;

2) **DI APPROVARE** pertanto il Regolamento TARI emendato nella sua nuova formulazione riportata nell'**ALLEGATO A** al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale.

3) **DI DARE ATTO** che il Regolamento TARI, così come modificato ed approvato con la presente deliberazione, entra in vigore il 01^o Gennaio 2023, ai sensi del DL 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies e che le tariffe del tributo formano annualmente oggetto di specifica deliberazione;

4) **DI DARE ATTO**, infine, che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente

previsti dall'allegato Regolamento, si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;

Infine il Consiglio, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione espressa nelle forme di legge, che ha avuto il seguente risultato:

Presenti n. 14, Votanti n. 11, Favorevoli n. 11, Contrari nessuno Astenuti n. 3 (De Berardinis Giuliano, Marconi Gianfranco, Saccomandi Remo), contrari nessuno;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del C.C.
F.to Ciarrocchi Francesca

Il Segretario Generale
F.to Piro Emilia

La presente Deliberazione:

- viene pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

(X) - diventa esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

() – diventa esecutiva decorso il termine di giorni dieci dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Alba Adriatica, li 18/05/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Piro Emilia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Alba Adriatica, li 18/05/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Piro Emilia